



## COMUNICATO STAMPA n. 111/24

Lussemburgo, 11 luglio 2024

Sentenza della Corte nella causa C-601/22 | WWF Österreich e a.

### Il divieto di caccia al lupo in Austria è valido

*Una deroga a tale divieto al fine di prevenire danni economici può essere concessa solo se la popolazione di lupi si trova in uno stato di conservazione soddisfacente, il che non avviene in Austria*

Diverse organizzazioni per la protezione degli animali e dell'ambiente<sup>1</sup> contestano dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Tirolo (Austria) il fatto che il governo del Land Tirolo abbia temporaneamente<sup>2</sup> autorizzato l'abbattimento di un lupo<sup>3</sup>. Quest'ultimo aveva in precedenza ucciso circa 20 pecore su taluni pascoli.

I lupi, secondo la direttiva Habitat<sup>4</sup>, sono rigorosamente tutelati. Pertanto, in linea di principio, è vietato cacciarli. Orbene, alla luce dello sviluppo della popolazione di lupi in Austria e del fatto che taluni Stati membri beneficiano di eccezioni, il Tribunale amministrativo regionale del Tirolo dubita della validità di tale divieto. Esso ha quindi interrogato la Corte di giustizia al riguardo. Nel caso in cui essa dovesse considerare valido il divieto, esso chiede alla Corte di precisare le condizioni che consentono di derogarvi e, quindi, di autorizzare l'abbattimento di un esemplare.

La Corte di giustizia constata che **l'esame non ha rivelato alcun elemento che possa inficiare la validità della rigorosa tutela dei lupi in Austria.**

Esso ricorda che, al momento della sua adesione all'Unione europea nel 1995, l'Austria non aveva formulato alcuna riserva su tale tutela. Il governo austriaco, nei limiti in cui ritiene che, a seguito dell'evoluzione della popolazione dei lupi in Austria, il legislatore dell'Unione avrebbe dovuto, nel frattempo, revocare la loro rigorosa tutela in Austria, esso può, in linea di principio, proporre un ricorso per carenza, cosa che tuttavia non ha fatto finora. La Corte sottolinea, tuttavia, che l'Unione è vincolata alla Convenzione di Berna<sup>5</sup>, che tutela rigorosamente i lupi. In più, lo stesso governo austriaco ha riconosciuto che la popolazione di lupi in Austria non si trova in uno stato di conservazione soddisfacente.

**Per poter concedere una deroga al divieto di caccia al lupo al fine di prevenire gravi danni, ad esempio all'allevamento, le autorità austriache esse devono garantire che siano soddisfatte le seguenti condizioni:**

1. **La popolazione di lupi deve trovarsi in uno stato di conservazione soddisfacente sia a livello locale** (nel Land Tirolo) **che a livello nazionale** (l'Austria), ipotesi che non ricorre. Inoltre, quand'anche così fosse, sarebbe ancora opportuno, nella misura in cui i dati disponibili lo consentano, assicurarsi che ciò valga **anche a livello transfrontaliero.**
2. **La deroga non deve pregiudicare il mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente per nessuno di questi tre livelli<sup>6</sup>.**
3. **I danni gravi<sup>7</sup> devono, almeno in gran parte, essere imputabili all'esemplare considerato.** Non sono sufficienti i danni indiretti che non sono imputabili a quel solo lupo e che derivano dagli abbandoni di aziende e dalla riduzione del numero totale di animali d'allevamento.

4. **Non esiste nessun'altra soluzione valida.** A tal riguardo, devono essere prese in considerazione anche le implicazioni economiche delle altre soluzioni ipotizzabili<sup>8</sup>, quali le misure di protezione degli alpeggi<sup>9</sup>. Tuttavia, esse non possono essere determinanti. Inoltre, le altre soluzioni devono essere bilanciate con l'obiettivo generale di mantenere uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione di lupi o di ripristinarlo.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



<sup>1</sup> Si tratta dell'Umweltverband WWF Österreich, dell'ÖKOBÜRO — Allianz der Umweltbewegung, del Naturschutzbund Österreich, e dell'Umweltdachverband e Wiener Tierschutzverein.

<sup>2</sup> Per il periodo dal 29 luglio al 31 ottobre 2022. Secondo il governo austriaco, il lupo non ha potuto essere abbattuto.

<sup>3</sup> Si tratta del lupo 158MATK.

<sup>4</sup> [Direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, quale modificata dalla [direttiva 2013/17/UE](#) del 13 maggio 2013.

<sup>5</sup> [Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa](#), firmata a Berna il 19 settembre 1979.

<sup>6</sup> Qualora lo stato di conservazione rimanga soddisfacente a livello locale e nazionale, deve essere effettuata, nella misura del possibile, la valutazione a livello transfrontaliero. La Corte osserva che la Svizzera e il Liechtenstein potrebbero essere presi in considerazione, essendo essi tenuti al rispetto della Convenzione di Berna.

<sup>7</sup> Non è necessario che tali danni si siano già verificati, ma è sufficiente una forte probabilità che si verifichino.

<sup>8</sup> Il Tribunale amministrativo regionale del Tirolo menziona a tal riguardo l'allestimento di recinzioni, l'utilizzo di cani da pastore o l'accompagnamento delle greggi da parte dei pastori.